



CORTE D'APPELLO DI CATANIA, 28 febbraio 2020, n. 518

Nell'ambito della successione necessaria, l'individuazione della quota di riserva che spetta alle singole categorie di legittimari, come pure ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria, va effettuata sulla base della situazione sussistente al momento dell'apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinuncia o per prescrizione, dell'azione di riduzione, ad opera di qualche legittimario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 148/2016 pubblicata il 23 aprile 2016 il Tribunale di Caltagirone rigettava la domanda di reintegrazione della quota di riserva formulata da L.S. e P.S. con riferimento alla successione del padre R.S., nato a G. il (...) e deceduto il 29 luglio 2001;

condannava R.S. a reintegrare la quota di riserva di R.S. e di M.S., figli del de cuius, mediante il pagamento della somma di Euro 12.748,25 in favore del primo e della somma di Euro 1.366,44 in favore della seconda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; condannava G.S. a reintegrare la quota di riserva della predetta M. mediante il pagamento della somma di Euro 10.581,82, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; rigettava tutte le altre domande; compensava tra le parti le spese processuali per 3/5; condannava L.S. e P.S. a pagare il restante quinto in favore di G.S., da distrarsi in favore dello Stato, e ciò con riferimento alle domande accessorie rigettate.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello R.S. e ha chiesto, per i motivi di seguito esaminati, di rideterminare, con riferimento alla successione del nonno, la quota disponibile e di riserva spettante a ciascuno dei figli, e di ridurre proporzionalmente tutte le disposizioni testamentarie e non solo quella in suo favore.

Instauratosi il contraddittorio, si sono costituiti i fratelli R., M., L. e F.S. con atto depositato il 5 giugno 2017 e hanno fatto presente di aver proposto autonomo appello, oggetto del procedimento n. 1046/2017 R.G., pendente innanzi a questa sezione.

Si è costituito anche G.S. e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione perché infondata.

Nessuno si è costituito per G.S. benché regolarmente citato.

Con autonomo atto di citazione notificato l'11 maggio 2017 i fratelli R., M., L. e P.S.



hanno proposto autonomo appello avverso la suddetta sentenza, chiedendo la modifica della sentenza con riferimento sia ai soggetti tenuti alla reintegrazione della quota di riserva dei legittimari lesi sia alle domande accessorie, nonché alla statuizione sulle spese processuali. Instauratosi il contraddittorio, si è costituito R.S. e ha eccepito la tardività dell'appello.

Si è costituito anche G.S. e ha chiesto il rigetto della detta impugnazione.

Nessuno si è costituito nei due procedimenti per C.P., R.S. e M.S.

Acquisito il fascicolo di primo grado e riuniti i due procedimenti, all'udienza del 18 novembre 2019 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia di G.S., C. P., R.S. e M.S., non costituiti in giudizio nonostante la regolarità della notificazione della citazione nel presente procedimento.

Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione, formulata dalla parte G.S., di inammissibilità dell'appello principale proposto avverso la sentenza definitiva per non aver impugnato la sentenza non definitiva del Tribunale di Caltagirone.

Detta eccezione non appare fondata, considerato che con la presente impugnazione attiene non alla lesione, così come accertata con la sentenza non definitiva, bensì alle modalità della lesione.

Passando al merito, con il primo motivo di impugnazione la parte censura la sentenza del Tribunale per l'errata interpretazione dell'art. 554 c.c. e, in particolare, per aver ritenuto di dover procedere alla reintegrazione della quota di riserva di R.S. e M.S. o attraverso la riduzione per intero delle disposizioni testamentarie ricevute da esso appellante e da G.S., e non invece, come previsto dall'art. 554 c.c. solo per la parte eccedente la quota disponibile.

Ritiene, invece, la parte che una corretta interpretazione dell'art. 554 c.c. impone la riduzione delle disposizioni testamentarie solo nei limiti della quota disponibile per poi passare alla riduzione delle donazioni; più precisamente, tenuto conto del valore complessivo dell'asse di Euro 299.972,00, il consulente ha stimato in Euro 74.993,00 il valore della quota disponibile, in Euro 18.748,25 la quota di riserva spettante a ciascun figlio legittimario, e in Euro 77.760,00 il valore oggetto delle disposizioni testamentarie, ritenendo così superato il limite della quota disponibile per il risibile importo di Euro 2.767,00.



Indi, sempre a dire dell'appellante, al fine di reintegrare la quota di riserva spettante a R.S. e a M.S., che avevano ricevuto in donazione dal de cuius beni per il valore, il primo, di Euro 6.000,00 e, la seconda, di Euro 6.800,00, si doveva procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie nei limiti della quota di Euro 2.767,00 per poi passare alla riduzione delle donazioni, cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori ai sensi dell'art. 559 c.c. Detto motivo appare infondato e va, di conseguenza, rigettato.

Ed invero, la riduzione delle disposizioni testamentarie è regolata non solo dall'art. 554 c.c., ma anche dal successivo art. 555 c.c., che al secondo comma statuisce che "Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento".

Indi, fermo restando il limite della tutela dell'eventuale legittimario beneficiario della disposizione testamentarie, queste devono essere ridotte interamente fino ad integrare la quota di riserva lesa e, solo in caso di insufficienza, si deve passare a ridurre le donazioni partendo dall'ultima.

Infatti, diversamente dalle disposizioni testamentarie, le donazioni effettuate in vita dal de cuius hanno già realizzato i propri effetti e determinano una situazione compiuta e, pertanto, si riducono solo nel caso in cui il valore dei beni relitti risulti insufficiente ad integrare la quota di riserva.

Alla stregua delle superiori considerazioni l'appello di R.S. deve essere rigettato.

Passando ora all'esame dell'appello proposto dalle parti R., M., L. e P.S., si deve in via preliminare l'eccezione formulata da R.S. di tardività dell'appello. Detta eccezione è infondata e va, quindi, rigettata.

Ed infatti, la prima impugnazione della sentenza comporta la necessità che tutte le altre impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via C. nello stesso giudizio, entro il termine di cui all'art. 343 c.p.c.; indi, è inammissibile l'impugnazione C. proposta oltre lo spirare del termine previsto dall'art. 343 c.p.c., a nulla rilevando che per l'appellante C. non siano ancora decorsi i termini generali di cui agli artt. 325 e 327 dello stesso codice di rito (Cass. n. 13514/2014 e Cass. n. 1701/2009).

Come stabilito dalle sezioni unite con la sentenza n. 9232/2002, il termine per proporre l'appello C. non è una sorta di termine mobile legato a lle vicende dell'appello principale, ma un termine autonomo, contemplato dall'art. 343 c.p.c., a pena di decadenza, e del tutto svincolato dal termine "esterno" previsto per le impugnazioni principali dagli artt. 325 e 327 c.p.c., la cui osservanza rileva, rispetto alle impugnazioni incidentali, ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione C. stessa, in caso di inammissibilità di quella principale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 334 c.p.c. In altri termini, avvenuta la notificazione di un'impugnazione, le altre parti, cui questa sia stata



notificata, devono proporre, a pena di decadenza, le loro eventuali impugnazioni avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e perciò nella forma delle impugnazioni incidentali; ne consegue che l'appello irritualmente in forma autonoma da chi avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione C., per convertirsi in quest'ultima, deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la costituzione della parte sia avvenuta nei termini di cui all'art. 334 c.p.c.

Detto ciò nella fattispecie in esame l'appello principale risulta notificato al difensore delle parti R., M., L. e P.S. in data 20 gennaio 2017 per l'udienza del 5 gennaio 2017, di guisa che per proporre appello C. la parte si sarebbe dovuta costituire venti giorni prima dalla detta udienza e quindi, il 17 maggio 2017.

Nella specie le dette parti propongono appello autonomo, notificato l'11 maggio 2017, e si costituiscono in data 19 maggio 2017.

Orbene, secondo la giurisprudenza della S.C. "L'appello C. proposto con atto autonomo, notificato dopo il deposito della comparsa di risposta relativa all'appello principale, è ammissibile, se proposto nel rispetto dei termini previsti dalla legge per tale tipo di impugnazione, da verificare in relazione alla data di notifica dell'atto di appello e non a quella successiva del suo deposito in cancelleria, perché è fin dal primo dei due suddetti momenti che la controparte è posta in condizione di conoscere il contenuto dell'impugnazione proposta e di approntare le conseguenti difese" (Cass. n. 16107 /2013; cfr. in senso conforme nella motivazione Cass. n. 26811/2019).

Indi, dovendo fare riferimento alla data di notificazione ai fini della verifica della tempestività dell'appello C., lo stesso risulta ammissibile.

Passando al merito, con il primo motivo gli appellanti incidentali contestano anch'essi le modalità di reintegrazione della quota di riserva spettante ai legittimari, censurando la riduzione delle disposizioni testamentarie e non anche delle donazioni.

Questo motivo appare infondato per le ragioni sopra esposte trattando l'appello di R.S., con cui si condividono le modalità di riduzione adottate dal primo giudice.

Con il secondo motivo di appello la parte appellante censura la sentenza del primo giudice per aver ritenuto inammissibile perché tardiva l'istanza di verifica della scrittura del 25 agosto 1992 a firma del de cuius R.S. e per non aver accolto l'istanza di rimessione in termini, essendo stata tratta in errore dal precedente provvedimento del giudice di ammissione del documento; deduce, inoltre, che l'eventuale verificarsi del riconoscimento tacito della scrittura presuppone che il provvedimento provenga dalla stessa parte, sicché la domanda di verifica del documento in questione, proveniente non da una parte, ma da un terzo sarebbe ultroneo.



Questo motivo di appello, più che infondato, appare inammissibile.

Ed infatti, innanzitutto, va osservato che il documento in questione, prodotto dallo stesso L.S. in data 9 dicembre 2004, attiene ad uno scritto apparentemente proveniente dal *de cuius* che riconosce la donazione effettuata in favore del figlio L. limitata solo al terreno e non anche al fabbricato ivi realizzato.

Indi, era onere della controparte disconoscere detto documento, come effettivamente fatto nella memoria di replica depositato il 20 gennaio 2015 in cui la parte G.S. dichiara di non conoscere la sottoscrizione.

Il giudice istruttore all'udienza del 27 gennaio 2005 dava atto a verbale che non era stata presentata istanza di verifica tempestiva (cfr. verbale in atti).

Indi, non si percepisce in quale errore la parte sia incorsa per il provvedimento del giudice, considerato, peraltro, che il difensore, a quella udienza del 27 gennaio, presente non deduce alcunché con riferimento al disconoscimento già operato da una delle controparti. In ogni caso, va rilevato che il giudice di primo grado con la sentenza impugnata rileva che la verifica non poteva essere espletata anche perché non era stato prodotto l'originale del documento; questa motivazione non risulta per nulla contestata con l'atto di appello, di guisa che il motivo anche sotto questo profilo è inammissibile in quanto in tema di impugnazione qualora la motivazione della pronuncia impugnata sia basata su una pluralità di ragioni, convergenti o alternative, autonome l'una dall'altra, e ciascuna da sola idonea a supportare il relativo "dictum", la resistenza di una di esse all'impugnazione rende del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l'eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta (cfr. in questo senso Cass. n. 3633/2017).

Con il terzo motivo di appello le parti censurano la sentenza del primo giudice per aver ritenuto estinti il diritto di presa d'acqua e di passaggio sul fondo di proprietà di G.S., e contestano l'estinzione della servitù di presa d'acqua basata esclusivamente su una dichiarazione del proprietario del fondo servente in ordine alla distruzione del pozzo a causa di un fulmine.

Questo motivo appare fondato e va accolto.

Infatti, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata nel giudizio di primo grado, risulta che il pozzo d'acqua citato nei vari atti ora non esiste più e che l'assunto del proprietario servente sulla distruzione dello stesso ad opera di un fulmine nel 1992, non risulta corretto in quanto l'1 agosto 1994 risulta denunciata al Genio Civile di Catania l'esistenza del pozzo.

Da ciò deriva che, pur non esistendo più il pozzo, nulla è dato sapere in ordine all'epoca e alle cause della sua distruzione.



Orbene, quando, ai sensi dell'art. 1074 c.c., venga a cessare l'utilitas della servitù o la concreta possibilità di usarne, il vincolo rimane allo stato di quiescenza, ma non si estingue se non per effetto della prescrizione nel termine di cui all'art. 1073 c.c. Pertanto, fino al momento in cui sia possibile il ripristino, la servitù deve essere tutelata al fine di impedire un mutamento irreversibile dello stato dei luoghi che ne impedisca definitivamente l'esercizio.

Indi, si deve accogliere la domanda di P.S. (unico appellante a formulare domanda nel *petitum* dell'atto di appello) riguardante l'accertato diritto di attingimento di acqua dal pozzo situato nell'immobile di G.S. e il diritto di passaggio per giungere presso il pozzo, considerato che la mancanza dell'epoca di distruzione non dimostra la prescrizione della servitù prediale per non uso, prova questa che doveva essere fornita dalla parte che eccepisce l'estinzione (cfr. Cass. n. 10486/2018, secondo cui "In tema di prescrizione delle servitù prediali (art. 1073 c.c.), per la ripartizione dell'*onus probandi* si applica il principio generale secondo cui, essendo quella di prescrizione un'eccezione in senso proprio, la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda (art. 2697 c.c., comma 2) spetta a chi l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata per almeno un ventennio").

Questione diversa attiene al ripristino delle opere per esercitare la servitù e al soggetto eventualmente tenuto, questione che, però, non riguarda il presente giudizio mancando alcuna domanda al riguardo. Con il quarto motivo di appello le parti censurano la sentenza perché, dopo aver preso atto della rinuncia alla quota di riserva da parte del coniuge del *de cuius*, doveva applicarsi la disposizione di cui all'art. 537, comma 2, c.c., riservando, quindi, ai figli la quota di due terzi dell'intero asse.

Questo motivo appare infondato.

Infatti, la S.C. con la sentenza a sezioni unite n. 13429/2006 statuisce che "Ai fini dell'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari nell'ambito della medesima categoria, occorre far riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinuncia o prescrizione, delazione di riduzione da parte di taluno dei legittimari".

Indi, giustamente il primo giudice fa riferimento all'art. 542, 2 co., c.c.

Quanto, infine, alle spese processuali, questa parte appellante in via C. ripropone, per come risulta dall'intero atto di impugnazione anche se non sotto forma di un vero e proprio motivo, la questione relativa alle spese processuali del giudizio di primo grado, rilevando che il Tribunale ha ommesso di indicare la liquidazione base sulla quale operare le



compensazioni, nonché i soggetti obbligati al rimborso delle spese di giudizio a favore di R. e M.S.

Questo motivo appare fondato nei termini appresso indicati.

La compensazione delle spese di lite nella misura di tre quinti con riferimento alle domande di riduzione, divisione ereditaria e obbligo di rendiconto, fa sì che i restanti due quinti devono essere posti a carico dei soggetti soccombenti, R.S. e G.P. a in favore di R.S. e M.S., e mancando la liquidazione, si deve procedere alla stessa tenuto conto del valore della controversia fissato in relazione al valore delle quote di riserva (scaglione da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00).

Nessuna modifica va disposta in favore delle altre parti, considerato che la compensazione operata in definitiva dal primo giudice (così interpretata la mancata liquidazione delle spese) non risulta contestata da alcuno, così come anche la condanna di S.S. in favore di G.S. per la soccombenza con riferimento alla domanda accessoria.

La modifica della statuizione sulla domanda accessoria proposta da P.S. nei confronti di G.S. fa sì che questo giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.

A parere della Corte, tenuto conto dell'esito complessivo della lite (accoglimento solo in parte del l'appello proposto contro G.S.), sussistono giustificati motivi per compensare anche tra le dette parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Sussistono giustificati motivi per compensare tra tutte le altre parti costituite le spese processuali di questo grado di giudizio, lasciando a carico delle parti che le hanno anticipate le spese nei confronti della parte contumace.

Trattandosi di procedimento di appello iniziato trenta giorni dopo l'entrata in vigore della L. 24 dicembre 2012, n. 228, avvenuta l'1 gennaio 2013, va osservato che l'art. 1, comma 17, della suddetta legge, che ha modificato il D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), ha inserito all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il seguente comma 1-quater. Quando l'impugnazione, anche C., è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o C., a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.



Indi, atteso il rigetto del l'appello C., si deve dare atto che nella specie sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 163/2017 R.G., dichiara la contumacia di G.S., C.P., R.S. e M.S.

Rigetta l'appello proposto da R.S. avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 148/2016 pubblicata il 23 aprile 2016. In parziale accoglimento dell'appello proposto da R., M., L. e P.S.,

dichiara esistente il diritto di servitù a favore del fondo di P.S. di attingimento di acqua dal pozzo situato nell'immobile di G.P. e il diritto di passaggio per giungere presso il pozzo;

condanna R.S. e G.S., in solido, al rimborso in favore di R.S. e M.S. di due quinti delle spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi Euro 2.174,00, di cui Euro 240,00 (2/5 di Euro 600,00 per spese) ed Euro 1934,00 per compensi, di cui Euro 350,00 (2/5 di Euro 875,00) per fase di studio della controversia, Euro 296,00 (2/5 di Euro 740,00) per fase introduttiva del giudizio o, Euro 640,00 (2/5 di Euro 1.600,00) per fase istruttoria ed Euro 648,00 (2/5 di Euro 1.620,00) per fase decisoria, oltre alle spese forfetarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014, n. 55, IVA e CPA. Compensa i restanti tre quinti. Compensa le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio tra P.S. e G.S.

Compensa tra tutte le parti le spese di questo grado di giudizio e lascia a carico della parte che le ha anticipate le spese per il giudizio nei confronti dell'appellato contumace. Si dà atto che per l'appello principale di R.S. sussistono le condizioni ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, per l'imposizione a carico della parte appellante del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Catania il 13 febbraio 2020 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.

Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2020